CAMERA DEI DEPUTATI N. 1556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES

Presentata il 21 giugno 1977

Norme integrative della legge 11 giugno 1967, n. 441, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690, stabilisce che: « I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1952, in qualità di insegnante di ruolo nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione della indennità di buona uscita concessa dall'opera di presidenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), sono riconosciuti:

per intero, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;

per il 70 per cento, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952 ».

Inoltre gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1942, n. 675, inquadrano nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato gli insegnanti delle scuole rurali, sostitutive delle scuole gestite, per delega dello Stato, dagli enti di cultura di cui all'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e quelli dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redente.

Per effetto poi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con modificazioni con legge 23 aprile 1952, n. 526, il servizio prestato dagli insegnanti stabili alle dipendenze degli enti delegati venne considerato quale servizio di ruolo per il combinato disposto dall'articolo 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1781 (articolo 5, terzo comma).

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del richiamato articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690, sono sorte invece difficoltà di applicazione determinate da una interpretazione restrittiva che si è voluto dare agli articoli 22 e 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. Tali difficoltà furono superate con la legge 11 giugno 1967, n. 441, che con

l'articolo 1 dà nel suo complesso esatta interpretazione all'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Senonché il legislatore del 1967 nel formulare una norma dell'articolo 1, su suggerimento della V Commissione bilancio, ha sostituito le parole della proposta di legge « comunque assunto » con le parole « a seguito di assunzione per concorso » escludendo così maestri di molte regioni dal beneficio dell'indennità di buona uscita senza tenere in considerazione peraltro le leggi con le quali furono assunti e per le quali accettarono sedi disagiate e molti sacrifici.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, ed al fine di rendere giustizia a insegnanti che per colpa non a loro imputabile si vedono ridotto l'ammontare dell'indennità di buonuscita, ho preso l'iniziativa della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante elementare comunque assunto nelle scuole rurali gestite per delega dello Stato dagli enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

ART. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441.